



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 426/2022

Roma, 30 marzo 2022

Circolare n. 8decies/2022

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021, e ss.mm.ii. – [Nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute del 29 marzo 2022](#) sulla gestione dei guariti da SARS-CoV-2, sospendendi o sospesi (riscontro alla [nota interfederativa n. 255/2022 del 26 febbraio 2022](#)).**

Gentili Presidenti,

la presente in continuità a quanto evidenziato dalla scrivente Federazione nella [circolare 8novies/2022](#) sul tema dei sospendendi e sospesi che siano guariti da SARS-CoV-2, al fine di trasmettere quanto rappresentato in merito alla gestione di questi ultimi dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute nella [nota qui collegata](#), di seguito sintetizzato.

Quanto rappresentato dal Ministero tiene conto delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del DL 24 marzo 2022, n. 24, relativo alla cessazione degli effetti delle sospensioni in caso di guarigione da SARS-CoV-2 (in merito cfr. [circolare 8novies/2022](#) della scrivente).

**1. Somministrazione unica dose per soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.**

In sintesi, a conferma di quanto indicato dalla scrivente nella [circolare 8novies/2022](#) e nel suo [allegato 4](#), per i soggetti mai vaccinati che abbiano contratto il virus il ciclo vaccinale primario può considerarsi completo mediante somministrazione di una sola dose, da effettuarsi decorsi 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

**2. Completamento ciclo vaccinale primario nel caso di avvenuta infezione da SARS-CoV-2 avvenuta entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale primario.**

A conferma di quanto indicato dalla scrivente nella [circolare 8novies/2022](#) e nel suo [allegato 4](#), in tale ipotesi per completare il ciclo vaccinale primario occorre la somministrazione di una seconda dose, da somministrarsi decorsi 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

**3. Somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti che abbiano contratto l'infezione successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.**

A conferma di quanto indicato dalla scrivente nella [circolare 8novies/2022](#) e nel suo [allegato 4](#), in tale ipotesi la dose di richiamo deve essere effettuata decorsi 120 giorni dal test diagnostico positivo.

**4. Rilevanza della positività al virus SARS-CoV-2 nell'ambito della procedura di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale (iscritti ancora non sospesi).**

Secondo il Ministero e come più volte indicato dalla scrivente, nella fase di "contraddittorio" preventivo con l'interessato non ancora sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'intervenuta positività non costituisce un'ipotesi di insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale.

Sicché in questa fase l'interessato, che risulta inadempiente all'obbligo di somministrazione della



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

vaccinazione, avrebbe la possibilità di evitare la sospensione esclusivamente dimostrando di aver prenotato la vaccinazione; a causa dei termini di differimento indicati dalle circolari ministeriali, tale prenotazione sarebbe consentita oltre il termine di venti giorni indicato dall'art. 4, comma 3, DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, "DL 44/2021").

In sostanza, per evitare l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'interessato dovrebbe comprovare di aver prenotato la vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della stessa, secondo quanto indicato dalle circolari ministeriali in merito (90 o 120 giorni, a seconda del caso, come indicato in dettaglio sopra e nell'[allegato 4](#) alla [circolare 8novies/2022](#)).

Rimane fermo che, una volta effettuata la vaccinazione, il professionista dovrà inviare entro 3 giorni la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, altrimenti dovendosi procedere all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 4, DL 44/2021.

In merito occorre precisare che tali osservazioni del Ministero della salute non sembrerebbero tenere conto dei termini di prenotazione a disposizione degli interessati, per la maggior parte individuati in un termine breve di molto inferiore a quelli di 90 o 120 giorni in esame.

**Ciò premesso, a fronte di quanto rappresentato dal Ministero della salute, in caso di comprovata infezione da SARS-CoV-2 si ritiene che al termine dei cinque giorni del "contraddittorio" preventivo con gli interessati ciascun Ordine territoriale possa autonomamente valutare di seguire la seguente procedura (alternativa a quella indicata nella [circolare 8novies/2022](#)):**

1. non procedere all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale nei confronti dell'interessato risultato positivo al virus SARS-CoV-2 per tutto il termine del differimento di 90 o 120 giorni (e ciò, anche qualora l'interessato non sia riuscito a prenotare la vaccinazione a ridosso di tali termini, per cause in tutta evidenza al medesimo non imputabili);
2. una volta decorso il termine di differimento applicabile al caso concreto, verificare che l'interessato abbia trasmesso la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione entro tre giorni dalla data di scadenza di tale termine (ovvero dalla data di prenotazione, ove sia stato possibile prenotare a 90 o 120 giorni);
3. qualora l'interessato non abbia trasmesso tale documentazione nel termine indicato, procedere all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale nei suoi confronti e, conseguentemente, procedere alla annotazione della sospensione sull'albo, secondo le modalità usuale e mediante i modelli già forniti dalla scrivente (cfr. [circolare 8quater/2022](#)).

**Ai fini di una più agile comprensione della procedura si allega [diagramma di flusso](#) realizzato dalla scrivente Federazione.**

È opportuno precisare che tale procedura, in assenza di comprovata prenotazione, sembrerebbe costituire una deroga all'art. 4 DL 44/2021 priva di espresso supporto normativo.

Purtuttavia, in tutta evidenza la scelta di una simile procedura consentirebbe agli Ordini di gestire con maggior agilità le procedure di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ed esporsi in maniera minore alle contestazioni degli iscritti (non dovendosi adottare numerosi provvedimenti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e di cessazione degli effetti della sospensione).

E ciò, senza determinare una violazione della finalità di tutela della salute cui è preordinata la normativa in esame ed in considerazione della impossibilità per gli interessati di prenotare la vaccinazione a 90 o 120 giorni, per cause loro non imputabili, nonché nel rispetto delle circolari ministeriali in tema di



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

differimento della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

N.B.: per tale procedura sembrerebbe sufficiente raccogliere quanto comprovante la data di avvenuta infezione da SARS-CoV-2 e le dosi eventualmente già somministrate (senza esigenza di utilizzo del modello di istanza di cui all'[allegato 1](#) della [circolare 8novies/2022](#)), non rilevando la data di avvenuta guarigione ai fini del computo dei termini di differimento.

Alternativamente, gli Ordini potranno applicare quanto indicato dalla [circolare 8novies/2022](#) della scrivente (e, cioè, procedere all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e contestualmente disporre la cessazione degli effetti della sospensione).

#### **5. Gestione sospesi che siano guariti dal virus SARS-CoV-2.**

In merito si rinvia a quanto già illustrato nella [circolare 8novies/2022](#) della scrivente, non avendo il Ministero della salute offerto ulteriori o diversi spunti interpretativi del DL 24/2022.

Per praticità si rammenta che in caso di guarigione da SARS-CoV-2, su istanza dell'interessato, l'Ordine è tenuto a disporre la cessazione degli effetti della sospensione (conseguente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale) e cancella la relativa annotazione dall'albo per la durata del termine di 90 o 120 giorni in cui la vaccinazione è differita (cfr. sopra e [all. 4 circolare 8novies/2022](#) della scrivente).

Se nel termine di tre giorni dalla scadenza del termine di 90 o 120 giorni di differimento l'interessato non trasmette il certificato di vaccinazione, la sospensione riprende automaticamente efficacia e l'Ordine è tenuto ad annotarla nuovamente sull'albo.

Per mera completezza si rammenta che ai fini di una corretta gestione delle allerte IMI gli Ordini sono tenuti ad informare immediatamente la scrivente di tali cessazioni degli effetti della sospensione nonché dei casi in cui la sospensione riprende automaticamente efficacia (si raccomanda di indicare le date in cui la sospensione è venuta meno o ha ripreso a decorrere, senza fornire informazioni ultronee relative allo stato di salute dell'interessato).

#### **6. Elementi a supporto dell'individuazione dei termini minimi di 90 o 120 giorni per il differimento.**

Secondo il Ministero, a fronte delle circolari in tema di somministrazione della vaccinazione per i casi di positività, anche per i sanitari troverebbe applicazione quanto previsto in relazione all'obbligo vaccinale degli ultracinquantenni nella parte in cui prevede il differimento fino alla prima data utile per il caso di infezione, essendo tale previsione ritenuta dal Ministero quale principio di carattere generale.

Cordiali saluti.

**Il delegato del Cc  
Amm.ne trasparente e privacy**

Riccardo Orsini

**Il delegato del Cc  
agli Aspetti giuridici e medico-legali**

Alessandro Beux

**La Presidente  
Teresa Calandra**